



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
AREA DIPARTIMENTALE ECONOMICO E
GESTIONALE

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITI DEL
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - DIPENDENZE
PATOLOGICHE**

SOMMARIO

- ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E FINALITA'
- ART. 2 - MODALITA' D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 3 - PERSONALE DELL'AFFIDATARIO
- ART. 4 - AUTOMEZZI DEL SERVIZIO
- ART. 5 - REGISTRO DI PRESENZA
- ART. 6 - SCIOPERI ED ASSENZE DEL PERSONALE
- ART. 7 - PERIODO DI VERIFICA INIZIALE DEL SERVIZIO
- ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 9 - INADEMPIENZE E PENALITA'
- ART. 10 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
- ART. 11 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE
- ART. 12 - OBBLIGHI DEL FORNITORE\APPALTATORE
- ART. 13 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E FINALITA'

Oggetto dell'appalto è il "Servizio di trasporto di assistiti del Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche dell'Azienda U.S.L. della Romagna" per il periodo di due anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi.

In particolare, il servizio è finalizzato a consentire l'accesso alle strutture del DSM-DP con finalità riabilitative e di residenzialità presenti nel territorio dell'Azienda USL della Romagna a pazienti psichiatrici e in doppia diagnosi che non sono in grado di poter usufruire dei mezzi di trasporto propri e/o del servizio pubblico.

Il servizio è dedicato a pazienti afferenti al Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenza Patologica, residenti nel territorio aziendale, che necessitano di essere trasportati sia dalle proprie abitazioni o da residenze temporanee che da luoghi individuati come strategici per il raggiungimento delle strutture del DSM-DP e ritorno per le attività riabilitative o di uscita o per altre eventuali esigenze di cura.

Si precisa che il trasporto degli utenti del servizio in oggetto dovrà tassativamente avvenire senza promiscuità con altri eventuali clienti/utenti dell'aggiudicatario che non siano riconducibili al presente appalto.

Le caratteristiche tecniche minime richieste sono quelle espressamente indicate nel presente Capitolato tecnico e riepilogate nel prospetto allegato (*allegato A*).

Il fabbisogno indicato nel suddetto prospetto è da considerarsi puramente indicativo, conseguentemente l'Azienda USL della Romagna si riserva, in relazione alle esigenze di servizio, di modificare il numero di utenti, la frequenza e l'orario dei trasporti, senza che ciò comporti variazione delle condizioni contrattuali, aumenti di prezzo o compensi e indennità di sorta.

SEDI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ

Il Centro Diurno "ULISSE" del DSM-DP di Forlì in Via Romagnoli n. 10 accoglie al mese al massimo n. 18 pazienti che usufruiscono di frequenza continuativa o parziale, per cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì).

Il gruppo di utenti è attualmente composto da:

- pazienti in cura presso il Servizio Territoriale con necessità di inserimento semi-residenziale riabilitativo per mantenere o migliorare le abilità di base ed evitare precoci ed inadeguati inserimenti in struttura residenziale;
- pazienti con necessità di interventi finalizzati al miglioramento delle proprie condizioni di salute psichica e con l'esigenza di favorire supporto e sollievo al carico dei familiari;
- pazienti dimessi da strutture residenziali dopo aver raggiunto un soddisfacente livello di recupero, tale da consentire loro una maggior autonomia, anche se "supportata";
- pazienti dimessi da strutture sanitarie (RSP Zignola, SPDC) per consentire una dimissione protetta.

Attualmente i pazienti che necessitano del trasporto presso il Centro Diurno Psichiatrico sono n. 12 provenienti da Bertinoro, Meldola, Forlimpopoli, Villafranca, Forlì (zona centrale e periferica). Mentre i pazienti che attualmente arrivano autonomamente al Centro sono 6/7.

La situazione nel corso del tempo può variare significativamente in rapporto alle ammissioni/dimissioni degli utenti stessi.

La Residenza Sanitaria Psichiatrica Zignola di Forlì in Via Zignola n. 20 prevede il ricovero di massimo di n. 11 pazienti con le seguenti caratteristiche:

- in continuità di degenza, che in genere giungono in trasferimento dal SPDC di Forlì, con l'obiettivo di raggiungere una miglior stabilizzazione clinica, attraverso un adeguato monitoraggio della terapia e una maggior autonomia nelle attività di base;
- con necessità di interventi finalizzati al miglioramento delle proprie condizioni di salute psichica e con l'esigenza di favorire supporto e sollievo al carico dei familiari;
- che presentano stati psichici invalidanti tali da prevedere un futuro passaggio in struttura residenziale non sanitaria. Questi pazienti richiedono talvolta progetti terapeutici riabilitativi ed integrati particolarmente complessi, che coinvolgono spesso più Servizi con collaborazione attiva anche con il Centro Diurno Psichiatrico;
- che frequentano con modalità diurna.

Orari di apertura e chiusura dei centri:

- **per CDP:**

lunedì dalle 9.00 alle 16.15,

mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00

martedì e giovedì dalle 9.00 alle 14.30

ed occasionalmente nei giorni feriali e/o sabato o festivo in orari concordati;

- **per RSP:**

Due volte a settimana verosimilmente il

martedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Si distinguono all'interno del servizio due tipologie di trasporti:

- 1) i "servizi programmati" si svolgono nell'ambito territoriale del Distretto di Forlì, salvo i casi espressamente richiesti, denominati in seguito "servizi non programmati";

Pertanto il servizio in oggetto deve essere svolto per l'intero anno come segue:

per il CDP:

- Trasporto utenti dalle loro abitazioni alla struttura e ritorno.

Il servizio è previsto dal lunedì al venerdì per il trasporto degli utenti dalle loro abitazioni alla struttura entro le ore 9.00 ed il ritorno dalla struttura alle abitazioni degli utenti dalle ore 16.15 il lunedì, dalle ore 13.00 il mercoledì e venerdì e dalle ore 14.30 il martedì e giovedì;

- Uscita riabilitativa

Il servizio è previsto il lunedì e il venerdì (preferibilmente):

Uscita didattica o gite: un mercoledì al mese (preferibilmente) al mattino con partenza dalle ore 9.00 e rientro alle ore 13.00

per l'Rsp Zignola:

- Uscita nel comprensorio Forlivese (preferibilmente il giovedì mattina) durata circa 2 ore;
- Uscita didattica o gita: il servizio è previsto al pomeriggio del martedì (preferibilmente) per una durata di circa 4 ore.

- 2) per " servizi non programmati " si intendono i trasporti effettuati al di fuori degli orari di apertura sopraindicati del CDP oppure effettuati nei giorni festivi o per diversa tipologia d'utenza da quella indicata (es. familiari e/o pazienti in cura presso il CSM), purché in carico ai servizi dell'Azienda USL e per le destinazioni sopra indicate (es. per attività espressive musicali o teatrali o sportive)

frequenza: max 12 volte l'anno in ambito regionale o extraregionale per un impegno orario max 12 ore a uscita. (di cui circa 1/3 per il viaggio ricomprese nel costo/km e le restanti ore come sosta).

Il numero indicativo degli utenti da trasportare è il seguente:

- n. 18-20 utenti per i servizi programmati del CDP, mentre per i trasporti non programmati, si indica un numero max pari a 50 utilizzatori;
- n. 11-15 utenti per i servizi programmati della RSP.

L'aggiudicatario dovrà dichiarare la disponibilità ad effettuare saltuariamente trasporti di utenti nell'ambito territoriale di Cesena, Ravenna e Rimini per le tariffe che dovrà indicare in sede di offerta (€/km e €/h) ma che non saranno soggette ad aggiudicazione.

Le suddette eventuali esigenze di trasporto sono rivolte a pazienti afferenti ai Dipartimenti di Salute Mentale - Dipendenza Patologica, residenti nel territorio aziendale, che necessitano di essere trasportati sia dalle proprie abitazioni o da residenze temporanee che da luoghi individuati come strategici per il raggiungimento delle strutture del DSM-DP e ritorno per le attività riabilitative o di uscita o per altre eventuali esigenze di cura.

L'Azienda U.S.L., nel caso in cui si verificano le suddette necessità, si riserva comunque la facoltà di rivolgersi ad altro Operatore Economico previa negoziazione delle condizioni economiche.

L'Azienda USL si riserva inoltre di attivare, nel corso di validità contrattuale, una procedura di gara, alla luce dei reali fabbisogni accertati degli ambiti territoriali di Cesena, Rimini e Ravenna e successivamente al periodo ritenuto sperimentale, una nuova procedura di gara per la stipulazione di contratto/i corrispondenti ad esigenze reali ed individuate.

ART. 2 - MODALITA' D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per i trasporti di cui sopra (programmati e non) i referenti delle strutture CDP e/o RSP provvederanno ad inoltrare all'aggiudicatario del servizio di trasporto gli elenchi con i nominativi delle persone da trasportare e con l'indicazione dell'orario di partenza, del domicilio dell'utente o altro luogo, del luogo di destinazione.

Per qualsiasi situazione relativa al rapporto con i pazienti da trasportare che si venga a verificare prima e durante i viaggi, il conducente deve fare sempre riferimento all'Operatore presente in turno alla struttura di riferimento.

Essendo il servizio di trasporto degli assistiti del D.S.M. - D.P. utilizzato per diverse strutture non integrabili fra loro a causa di una precisa diversità dell'utenza, può verificarsi la necessità di dover utilizzare più mezzi nella stessa giornata.

L'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato dovrà avvenire con gestione a rischio dell'aggiudicatario e con la disponibilità dei mezzi necessari, nelle fasce orarie e con le modalità indicate nel presente documento, fatte salve eventuali diverse esigenze che dovessero sorgere durante l'esecuzione del contratto e che saranno oggetto di apposite richieste da parte dei rispettivi referenti delle strutture di riferimento.

E', inoltre, facoltà delle strutture indicate richiedere la sospensione parziale dei servizi in appalto o di modificarne la periodicità qualora, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, gli stessi si rendessero temporaneamente non più necessari, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere indennizzi, essendole riconosciuto esclusivamente il diritto al pagamento del servizio effettivamente svolto.

L'aggiudicatario, in particolare, dovrà coordinare tutti i mezzi ed il personale interessato, al fine di un ottimale svolgimento del servizio e si dovrà impegnare ad effettuare i servizi oggetto dell'appalto diligentemente, a regola d'arte ed assicurando, altresì, la rigorosa osservanza delle condizioni previste dal presente Capitolato.

ART. 3 - PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

Prima dell'avvio del servizio l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda USL della Romagna l'elenco nominativo del personale impiegato nei servizi, compreso il personale addetto alle sostituzioni, specificando qualifiche, mansioni, titoli abilitativi e recapiti del Coordinatore del servizio. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato per tutta la durata del contratto.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, per l'esecuzione del servizio, almeno le seguenti figure:

- autisti in possesso delle abilitazioni richieste dalla normativa vigente;
- Coordinatore del servizio.

Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato e informato in relazione alla particolare tipologia di utenza trasportata, con specifico riferimento al corretto comportamento da tenere nei confronti di assistiti fragili, alla gestione di eventuali situazioni relazionali critiche, al rispetto della riservatezza e alla tutela dei dati personali e sensibili di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione del servizio.

La Ditta si obbliga a garantire che il proprio personale:

- sia autorizzato alla guida dell'automezzo secondo la specifica normativa di riferimento e sia in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, il possesso di tutte le abilitazioni e certificazioni richieste per lo svolgimento del servizio, compresa, ove prevista, idonea patente di guida corredata di CQC - Carta di qualificazione del conducente;
- assuma con gli utenti un comportamento cortese, gentile, discreto, decoroso e rispettoso della particolare condizione di fragilità degli assistiti, improntato ai principi di correttezza, prudenza, riservatezza e collaborazione con gli operatori delle strutture DSM-DP;
- non riceva per nessuna ragione compensi, regali o utilità dagli utenti o dai loro familiari;
- rispetti la puntualità degli orari di prelievo e rientro da e verso i punti di ritrovo;
- esponga cartellino identificativo con generalità e indicazione della Ditta di appartenenza;
- osservi il massimo riserbo e il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle informazioni personali, sanitarie e comunque sensibili degli utenti trasportati;
- segnali tempestivamente al Coordinatore del servizio ogni anomalia, criticità o situazione che possa compromettere il corretto svolgimento del servizio;
- consegni immediatamente al Coordinatore eventuali oggetti rinvenuti durante lo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore risponde del comportamento del personale impiegato nell'esecuzione del servizio per fatti, omissioni o condotte imputabili allo stesso personale e riconducibili all'attività contrattuale, ferma restando l'esclusione di responsabilità per eventi imprevedibili, eccezionali o comunque non evitabili con l'ordinaria diligenza organizzativa.

L'Azienda USL della Romagna potrà richiedere l'allontanamento o la sostituzione del personale che tenga comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato o che non risulti

idoneo allo svolgimento del servizio. In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione, garantendo la continuità del servizio.

L'Appaltatore dovrà indicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Coordinatore del servizio, con recapito telefonico e indirizzo e-mail, che abbia la facoltà e i mezzi idonei per gestire eventuali evenienze organizzative, ritardi, sostituzioni, variazioni del servizio o criticità operative.

Il Coordinatore del servizio dovrà:

- garantire il raccordo operativo con i referenti aziendali;
- coordinare il personale impiegato;
- organizzare turni, sostituzioni e mezzi;
- gestire eventuali ritardi, variazioni, guasti o altri eventi incidenti sul servizio;
- assicurare il tempestivo riscontro alle richieste dell'Azienda USL;
- collaborare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con i referenti delle strutture interessate.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni relative al servizio svolto saranno effettuate, di norma, in contraddittorio con il Coordinatore del servizio e dovranno essere adeguatamente documentate.

ART. 4 - AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Per il corretto svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire l'attività con il numero minimo degli automezzi come di seguito richiesto:

AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ

- almeno n. 6 automezzi, di cui n. 3 da nove posti, n. 2 automezzi da venti posti e, occasionalmente, 1 automezzo da 50 posti.

In caso di avaria o guasti degli automezzi l'aggiudicatario dovrà garantire l'immediata sostituzione con analogo automezzo in perfette condizioni per garantire la continuità del servizio.

Tutti gli automezzi devono essere dotati di sistema di climatizzazione.

L'utilizzo dei mezzi deve essere programmato periodicamente rispetto alla corretta analisi dei bisogni.

Gli automezzi utilizzati devono essere in regola con le disposizioni di legge che riguardano il trasporto specifico di persone, in particolare devono:

- essere in possesso di autorizzazione allo svolgimento del servizio con conducente N.C.C. (noleggio con conducente);
- essere coperti da assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale (terzi e trasportati) con massimali a norma di legge;
- effettuare regolare revisione generale dei veicoli a motore come disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- essere in possesso dei permessi per l'accesso alle zone a traffico limitato.

L'aggiudicatario dovrà presentare copia delle targhe degli automezzi che intende utilizzare per l'esecuzione del servizio con relativo elenco che dovrà essere aggiornato ogniqualvolta subentrino variazioni in detti automezzi.

L'Azienda U.S.L. della Romagna si riserva il diritto di ispezionare in ogni momento gli automezzi di cui sopra, controllarne lo stato di manutenzione, di conservazione, di pulizia e di funzionamento, alla presenza di un rappresentante della Ditta aggiudicataria.

Inoltre, si riserva la facoltà di vietare l'impiego di quegli automezzi che a suo insindacabile giudizio fossero ritenuti non idonei.

Resta inteso che tutte le spese e gli oneri relativi al buon funzionamento dei mezzi sono a carico dell'aggiudicatario, compresi gli oneri derivanti dall'adozione degli strumenti che garantiscono i collegamenti costanti tra gli autoveicoli in circolazione e il Coordinatore del servizio e gli oneri relativi alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, assicurando, contemporaneamente, la continuità operativa del servizio. Dovrà, inoltre, provvedere giornalmente all'accurata pulizia interna dell'automezzo.

ART. 5 - REGISTRO DI PRESENZA

L'Appaltatore dovrà garantire la registrazione dei servizi effettuati mediante apposito registro di presenza, distinto per struttura, in formato cartaceo e/o digitale, anche mediante strumenti informatici certificati, tablet, software gestionali o sistemi equivalenti, purché idonei ad assicurare la tracciabilità delle corse e la verifica delle prestazioni eseguite.

Il registro dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) tipologia di trasporto;
- b) nominativo dell'utente trasportato;
- c) giorno di esecuzione del trasporto;
- d) località di prelievo dell'utente;
- e) località di destinazione dell'utente;
- f) chilometri complessivamente percorsi per il viaggio di andata e ritorno;
- g) eventuali ore di sosta o attesa, ove previste;
- h) eventuali anomalie, ritardi o variazioni rispetto al servizio programmato.

Il registro dovrà essere validato dagli operatori o referenti delle strutture interessate, secondo le modalità concordate con l'Azienda USL.

Qualora siano utilizzati strumenti digitali, la validazione del servizio potrà avvenire mediante firma elettronica, firma grafometrica, credenziali di accesso degli operatori autorizzati o altra modalità concordata con l'Azienda USL, idonea a garantire l'identificabilità del soggetto validante e la tracciabilità dei dati registrati.

L'Appaltatore è responsabile della corretta tenuta del registro per le parti di propria competenza. Eventuali errori, omissioni o ritardi di validazione imputabili agli operatori o ai referenti dell'Azienda USL non potranno essere posti automaticamente a carico dell'Appaltatore, ferma restando la collaborazione dello stesso nella ricostruzione dei servizi effettivamente svolti.

I fogli del registro presenza o i relativi report digitali dovranno essere allegati a ciascuna fattura, a comprova delle prestazioni effettuate e degli importi fatturati.

ART. 6 - SCIOPERI ED ASSENZE DEL PERSONALE

L'Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio mediante adeguata organizzazione del personale e dei mezzi, provvedendo alla sostituzione del personale assente per malattia, ferie, permessi o altre cause ordinarie, nonché alla riorganizzazione del servizio in caso di eventi imprevisti.

In caso di sciopero del personale o di scioperi generali di categoria, l'Appaltatore dovrà assicurare, ove previsto e nei limiti della normativa vigente, i servizi minimi essenziali o comunque le prestazioni indispensabili, dandone tempestiva comunicazione all'Azienda USL e concordando con i referenti delle strutture le modalità operative più idonee a ridurre il disagio per gli utenti.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Azienda USL, con il massimo preavviso possibile, eventuali situazioni che possano incidere sulla regolare esecuzione del servizio, indicando le misure

organizzative adottate o da adottare per garantire la continuità, anche mediante rimodulazione dei turni, sostituzione del personale o utilizzo di mezzi alternativi.

Non potranno essere applicate penali automatiche per disservizi riconducibili a scioperi legittimamente proclamati o ad eventi non imputabili all'Appaltatore, qualora lo stesso dimostri di aver tempestivamente informato l'Azienda USL e adottato tutte le misure organizzative ragionevolmente esigibili per limitare gli effetti sull'utenza.

ART. 7 - PERIODO DI VERIFICA INIZIALE DEL SERVIZIO

I primi quattro mesi di esecuzione del servizio costituiscono periodo di verifica dell'andamento operativo del contratto, finalizzato ad accertare la corretta organizzazione del servizio, la puntualità delle prestazioni, l'adeguatezza dei mezzi e del personale impiegato, il rispetto delle modalità esecutive previste dal presente Capitolato e la capacità dell'Appaltatore di gestire eventuali criticità.

Durante tale periodo l'Azienda USL potrà formulare osservazioni, richieste di adeguamento o prescrizioni operative, che l'Appaltatore dovrà riscontrare tempestivamente, indicando le misure correttive adottate.

In caso di gravi o reiterate criticità imputabili all'Appaltatore, non risolte nonostante formale richiesta di adeguamento, l'Azienda USL potrà procedere all'applicazione delle penali, alla risoluzione del contratto o agli ulteriori rimedi previsti dalla legge e dagli atti di gara.

Resta fermo il diritto dell'Appaltatore al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e riconosciute conformi dall'Azienda USL.

L'aggiudicazione del servizio diverrà effettiva dopo quattro mesi dall'inizio dello stesso; detti quattro mesi vanno considerati quale periodo di prova al fine di accertare il buon andamento del servizio in oggetto. L'affidamento definitivo rimane, pertanto, subordinato alla condizione sospensiva dell'esito positivo della prova. In caso di esito negativo, l'Azienda USL potrà assumere tutte le conseguenti determinazioni, ivi compreso la risoluzione del contratto; in tal caso il servizio verrà affidato alla seconda impresa/R.T.I. miglior offerente.

L'Azienda USL della Romagna potrà inoltre assumere tutte le conseguenti determinazioni, compresa la richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

In caso di esito negativo nulla sarà dovuto alla ditta, eccezion fatta per i pagamenti delle prestazioni effettuate e riconosciute regolari durante il periodo di prova dagli uffici preposti.

Le penalità previste dal presente capitolato, riguardanti i controlli sull'effettuazione, sulla regolarità del servizio e sulla risoluzione del contratto, si applicano anche al periodo di prova.

ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI

L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La scelta del criterio qualità/prezzo è motivata dalla natura del servizio, che riguarda il trasporto dedicato di assistiti afferenti al Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche, con utenza fragile, esigenze variabili, servizi programmati e non programmati, uscite riabilitative e didattiche, necessità di coordinamento operativo, continuità del servizio e adeguatezza del personale e dei mezzi impiegati.

Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici e di evitare criteri eccessivamente selettivi o non proporzionati rispetto all'oggetto e al valore dell'appalto, la

valutazione tecnica sarà limitata ad aspetti organizzativi essenziali, direttamente collegati alla corretta esecuzione del servizio.

La graduatoria finale sarà determinata sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica e quello attribuito all'offerta economica, secondo la seguente ripartizione:

<u>Criterio tecnico</u>	<u>Contenuto valutativo</u>	<u>Tipologia criterio</u>	<u>Punteggio massimo</u>
1. Organizzazione del servizio	Modalità di organizzazione delle corse programmate e non programmate, gestione degli orari, rapporti con i referenti delle strutture, modalità di comunicazione e coordinamento operativo.	<u>Discrezionale</u>	<u>15</u>
2. Continuità del servizio	Modalità di gestione di assenze del personale, ritardi, guasti, sostituzione dei mezzi e altre criticità operative, con indicazione delle soluzioni organizzative previste per limitare i disservizi.	<u>Discrezionale</u>	<u>20</u>
3. Personale impiegato	Indicazione delle figure impiegate nel servizio, possesso delle abilitazioni richieste, esperienza nel trasporto di persone e modalità di comportamento nei confronti dell'utenza fragile.	<u>Discrezionale</u>	<u>25</u>
4. Sostenibilità ambientale del servizio e dei mezzi impiegati	Soluzioni migliorative rispetto ai requisiti minimi previsti dalla normativa e dai CAM applicabili, con riferimento alla classe ambientale/emissiva dei mezzi, all'utilizzo di veicoli a minore impatto ambientale, alla programmazione dei percorsi per la riduzione dei chilometri a vuoto, alla manutenzione finalizzata alla riduzione delle emissioni e dei consumi, nonché alle modalità di pulizia dei mezzi con prodotti a ridotto impatto ambientale.	<u>Discrezionale</u>	<u>5</u>
5. Parità di genere	Possesso, alla data di presentazione dell'offerta, della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. In particolare, verrà assegnato un punteggio pari a 5: - in caso di impresa singola: se l'impresa possiede la certificazione; - in caso di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f), g) e h), del Codice: se la certificazione è posseduta dalla totalità delle imprese che eseguiranno le prestazioni; - in caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), d), del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio): se la certificazione è posseduta dalla totalità delle consorziate esecutrici che eseguiranno le prestazioni. Ai fini del conseguimento del punteggio, il concorrente dovrà produrre in fase di offerta	<u>Tabellare</u>	<u>5</u>

<u>Criterio tecnico</u>	<u>Contenuto valutativo</u>	<u>Tipologia criterio</u>	<u>Punteggio massimo</u>
	tecnica la certificazione richiesta, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022 CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE.		
Totale offerta tecnica			<u>70</u>

Il punteggio relativo alla sostenibilità ambientale ha natura esclusivamente premiante e non costituisce requisito minimo di partecipazione, fermo restando il rispetto dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente, dai CAM applicabili, ove pertinenti, e dal presente Capitolato.

Il possesso di veicoli elettrici, ibridi o a basse emissioni non costituisce requisito di partecipazione né causa di esclusione. Tali caratteristiche potranno essere valorizzate esclusivamente nei limiti del punteggio tecnico previsto per la sostenibilità ambientale.

Resta fermo che tutti i veicoli offerti dovranno essere regolarmente autorizzati, assicurati, revisionati, idonei al trasporto di persone e conformi ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato.

ART. 9 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Azienda USL della Romagna, tramite il RUP, il DEC e/o i referenti delle strutture interessate, si riserva la facoltà di effettuare controlli sul corretto svolgimento del servizio, anche senza preavviso, presso la sede operativa dell'Appaltatore, sui mezzi utilizzati e sulla documentazione relativa alle prestazioni eseguite.

I controlli potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) puntualità e regolarità delle corse;
- b) corretta esecuzione dei servizi programmati e non programmati;
- c) comportamento del personale nei confronti degli utenti e degli operatori delle strutture;
- d) adeguatezza, pulizia, manutenzione e sicurezza dei mezzi;
- e) corretto funzionamento dei collegamenti tra mezzi, Coordinatore e centrale operativa;
- f) correttezza dei registri di presenza e della reportistica;
- g) rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza e continuità del servizio.

Le penali saranno applicate esclusivamente in caso di inadempimenti imputabili all'Appaltatore, accertati nel rispetto del principio del contraddittorio e tenendo conto della gravità dell'inadempimento, della sua durata, dell'eventuale reiterazione e delle conseguenze prodotte sul servizio e sull'utenza.

Non costituiscono causa di applicazione automatica di penale gli eventi non imputabili all'Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo, traffico eccezionale, incidenti stradali non causati dall'Appaltatore, eventi meteorologici straordinari, impedimenti alla circolazione, malori degli utenti, situazioni imprevedibili connesse alla particolare tipologia di utenza, guasti improvvisi non prevedibili, scioperi legittimamente proclamati o altri eventi di forza maggiore, purché l'Appaltatore dimostri di aver tempestivamente informato l'Azienda USL e adottato ogni misura organizzativa ragionevolmente esigibile per ridurre il disservizio.

In caso di presunto inadempimento, l'Azienda USL contesterà formalmente l'evento all'Appaltatore, tramite PEC o altra modalità tracciabile, indicando i fatti rilevati, la data, il servizio interessato e l'eventuale penale applicabile.

L'Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, salvo diverso termine indicato dalla Stazione Appaltante in relazione all'urgenza o alla complessità del caso.

Decorso il termine per le controdeduzioni, o valutate le giustificazioni presentate, l'Azienda USL potrà procedere all'archiviazione della contestazione, alla richiesta di misure correttive o all'applicazione della penale, con provvedimento motivato.

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., le penali sono determinate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale o della prestazione interessata, in relazione alla gravità dell'inadempimento e delle conseguenze derivanti dal ritardo o dal disservizio, e non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Fermo restando quanto sopra, si prevedono le seguenti penali, applicabili in modo proporzionato e previa contestazione:

Inadempimento	Penale
Ritardo ingiustificato nell'effettuazione di una corsa superiore a 30 minuti, imputabile all'Appaltatore	0,5% dell'importo netto contrattuale della prestazione mensile interessata, per ciascun evento
Mancata effettuazione di una corsa programmata, imputabile all'Appaltatore	1% dell'importo netto contrattuale della prestazione mensile interessata, per ciascun evento, oltre alla mancata contabilizzazione della prestazione non resa
Mancata sostituzione del mezzo guasto entro il termine previsto, se imputabile a carenza organizzativa dell'Appaltatore	da 0,5% a 1% dell'importo netto contrattuale della prestazione mensile interessata
Impiego di mezzo non autorizzato, non idoneo o non conforme ai requisiti minimi di sicurezza	da 1% a 1,5% dell'importo netto contrattuale della prestazione mensile interessata
Comportamento non corretto del personale verso utenti, operatori o familiari, se accertato e imputabile	da 0,5% a 1,5% dell'importo netto contrattuale della prestazione mensile interessata
Violazione degli obblighi di riservatezza o trattamento improprio di dati personali/sensibili	da 1% a 1,5% dell'importo netto contrattuale della prestazione mensile interessata, salvo ulteriori conseguenze previste dalla normativa privacy
Mancata o incompleta trasmissione della reportistica mensile, se non sanata entro il termine assegnato	0,5% dell'importo netto contrattuale della prestazione mensile interessata
Reiterata inosservanza delle prescrizioni del Capitolato o delle disposizioni operative impartite dai referenti aziendali	da 1% a 1,5% dell'importo netto contrattuale della prestazione mensile interessata, salva risoluzione nei casi gravi

L'applicazione delle penali non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di eliminare le criticità rilevate e di garantire la regolare prosecuzione del servizio. Resta salvo il diritto dell'Azienda USL al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove provato.

Qualora gli inadempimenti siano gravi, reiterati o tali da compromettere la sicurezza degli utenti, la continuità del servizio o il rapporto fiduciario con l'Azienda USL, la Stazione Appaltante potrà valutare la risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo e dalla normativa vigente.

10 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Azienda USL della Romagna potrà risolvere il contratto nei casi previsti dalla legge, dagli atti di gara, dal contratto e dal presente Capitolato, nonché ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione tramite PEC all'Appaltatore.

La risoluzione potrà essere disposta, in particolare, nei seguenti casi:

- a) gravi o reiterati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, formalmente contestati e non adeguatamente risolti, tali da compromettere la regolare esecuzione del servizio o la sicurezza degli utenti;
- b) superamento del limite massimo delle penali applicabili o reiterazione di disservizi rilevanti;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) esito positivo degli accertamenti antimafia o perdita dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento;
- h) inosservanza grave delle norme in materia di lavoro, previdenza, sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- i) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- k) frode, grave negligenza o grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- l) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo o altre procedure concorsuali incompatibili con la prosecuzione del contratto;
- m) subappalto non autorizzato o comunque effettuato in violazione della normativa vigente e degli atti di gara;
- n) mancato positivo superamento del periodo di verifica iniziale del servizio;
- o) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda;
- p) impiego reiterato di mezzi non idonei, non autorizzati o non conformi ai requisiti minimi di sicurezza, assicurazione, revisione o trasporto di persone;
- q) violazione grave degli obblighi di riservatezza, protezione dei dati personali o comportamento gravemente inadeguato del personale nei confronti degli utenti fragili, ove accertato e imputabile all'Appaltatore;
- r) ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente, dagli atti di gara, dal contratto o dal presente Capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, l'Azienda USL potrà affidare a terzi il servizio o la parte residua dello stesso, con addebito all'Appaltatore inadempiente degli eventuali maggiori oneri sostenuti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'affidamento a terzi verrà comunicato all'Appaltatore tramite PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e degli importi relativi.

All'Appaltatore inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali somme potranno essere trattenute dalla garanzia definitiva o da eventuali crediti maturati dall'Appaltatore.

In caso di minore spesa nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

Ferme le ipotesi di recesso previste dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dal Codice Civile, l'Azienda USL della Romagna potrà recedere unilateralmente dal contratto nei casi consentiti dalla normativa

vigente e per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, con preavviso da comunicarsi tramite PEC, secondo le modalità previste dalla legge e dagli atti contrattuali.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali secondo le indicazioni dell'Azienda USL, assicurando che la cessazione non comporti pregiudizio alla continuità assistenziale e organizzativa del servizio.

In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite e riconosciute conformi dall'Azienda USL, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria, indennitaria o compensativa, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile della corretta organizzazione ed esecuzione del servizio e risponde degli inadempimenti, dei danni e delle omissioni imputabili a fatto proprio, del proprio personale, dei collaboratori, dei mezzi impiegati o di soggetti dei quali si avvalga nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore risponde dei danni cagionati a persone, utenti, operatori, terzi e/o cose in conseguenza dell'esecuzione del servizio, ove imputabili a dolo, colpa, negligenza, imprudenza, imperizia, carente organizzazione o violazione di obblighi di legge, contrattuali o capitolari, tenendo indenne l'Azienda USL da pretese risarcitorie di terzi nei limiti della responsabilità imputabile all'Appaltatore.

Restano esclusi dalla responsabilità dell'Appaltatore gli eventi derivanti da forza maggiore, caso fortuito, fatto esclusivo di terzi o dell'utente, nonché da circostanze imprevedibili e non evitabili con l'ordinaria diligenza, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di collaborare con l'Azienda USL per ridurre gli effetti dell'evento sul servizio.

L'Appaltatore dovrà erogare i servizi oggetto del presente appalto nel pieno rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, negli atti di gara e nel contratto.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Entro il termine indicato negli atti di gara o nella comunicazione di aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà rendere operativo il servizio e garantire la disponibilità di una sede operativa o struttura organizzativa idonea ad assicurare la corretta gestione del contratto nell'ambito territoriale interessato.

L'Appaltatore dovrà stipulare e mantenere attive per tutta la durata del contratto le polizze assicurative richieste dal presente Capitolato e dagli atti di gara.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- a) individuare una persona con funzione di Coordinatore del servizio da comunicare all'Azienda USL;
- b) garantire che tutte le comunicazioni e le contestazioni effettuate al Coordinatore si intendano validamente rivolte all'Appaltatore;
- c) assicurare per ogni veicolo idonei collegamenti che consentano all'autista di comunicare con il Coordinatore, con la centrale operativa della Ditta e, ove necessario, con gli altri mezzi;
- d) dotarsi di strumenti organizzativi e informatici idonei al monitoraggio dei servizi svolti, alla registrazione delle presenze, alla produzione della reportistica e alla tracciabilità delle

prestazioni;

e) garantire che gli strumenti informatici utilizzati assicurino adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità e riservatezza dei dati trattati;

f) assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e dei requisiti minimi eventualmente previsti dai CAM applicabili al servizio e/o ai mezzi impiegati, nei limiti di pertinenza rispetto all'oggetto dell'appalto.

Le eventuali soluzioni migliorative in materia ambientale, quali utilizzo di mezzi a minore impatto emissivo, ottimizzazione dei percorsi, riduzione dei chilometri a vuoto, manutenzione finalizzata alla riduzione di emissioni e consumi, utilizzo di prodotti di pulizia a ridotto impatto ambientale o altre misure equivalenti, saranno valutate nell'ambito dell'offerta tecnica, ove previsto dagli atti di gara.

Il mancato possesso di veicoli elettrici o integralmente a basse emissioni non costituisce, di per sé, causa di esclusione, salvo il rispetto dei requisiti minimi obbligatori previsti dalla legge, dai CAM applicabili e dal presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà trasmettere mensilmente appositi report relativi ai servizi svolti, contenenti almeno:

- numero delle persone trasportate;
- percorsi effettuati giornalmente;
- località di partenza e arrivo;
- chilometri percorsi;
- eventuali ore di sosta o attesa;
- numero delle corse effettuate;
- tipologia dei servizi svolti;
- eventuali anomalie, ritardi o variazioni intervenute.

La reportistica dovrà contenere esclusivamente i dati necessari alla verifica del servizio e alla contabilizzazione delle prestazioni, nel rispetto dei principi di minimizzazione e riservatezza dei dati personali.

L'Azienda USL si riserva la facoltà, nel corso di validità contrattuale, di richiedere ulteriori dati inerenti i servizi svolti, ove necessari per esigenze di controllo, rendicontazione, programmazione o verifica dell'esecuzione contrattuale.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Appaltatore esonera e tiene indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, nei limiti in cui tali danni siano riconducibili a fatto, omissione, responsabilità, negligenza, imprudenza, imperizia o carente organizzazione dell'Appaltatore, del personale impiegato o dei soggetti dei quali lo stesso si avvalga nell'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è l'unico responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto, nonché durante le soste e le fermate.

Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di garantire la massima attenzione nelle fasi di salita, discesa, sosta e permanenza degli utenti a bordo dei mezzi, tenuto conto della particolare tipologia di utenza trasportata.

Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto del contratto, l'Appaltatore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa RCA con massimali non inferiori a:

- autovetture con trasporto sino a 9 persone: massimale complessivo per sinistro pari ad almeno € 10.000.000,00;
- veicoli per trasporto superiore a 9 persone: massimale complessivo per sinistro pari ad almeno € 32.000.000,00.

Le polizze dovranno prevedere l'estensione della copertura alla responsabilità civile dei trasportati.

I massimali previsti non sono da ritenersi limitativi della responsabilità assunta dall'Appaltatore nei confronti dei terzi, degli utenti trasportati e dell'Azienda USL.

L'Appaltatore dovrà inoltre produrre polizza RCT/O con le seguenti caratteristiche minime:

- sezione RCT con garanzia di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Azienda USL, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 per danni a persone e cose;
- sezione RCO con garanzia di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Azienda USL, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.500.000,00 per persona.

La polizza dovrà prevedere, tra le altre, l'estensione a:

- danni a cose in consegna, custodia o trasportate;
- danni a beni di terzi per effetto di incendio;
- danni subiti o cagionati da volontari, collaboratori o soggetti comunque impiegati nell'esecuzione del servizio;
- interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro garantito in polizza;
- danno biologico, danni non rientranti nella disciplina INAIL e clausola di buona fede INAIL;
- responsabilità civile derivante da infortuni occorsi ai passeggeri durante salita, discesa, sosta a portiere aperte e operazioni di accompagnamento da terra al veicolo e viceversa.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative dovranno essere documentate mediante deposito di copia delle polizze quietanzate prima della stipula del contratto e, comunque, prima dell'avvio del servizio.

L'Appaltatore dovrà garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, trasmettendo all'Azienda USL copia dei documenti attestanti il rinnovo delle polizze a ogni scadenza.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente all'Azienda USL ogni sinistro, evento dannoso o circostanza suscettibile di attivare le coperture assicurative, trasmettendo la relativa documentazione e collaborando alla gestione dell'istruttoria assicurativa.

Resta a carico dell'Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, non risarcibili per effetto di scoperti, franchigie, esclusioni contrattuali o assicurazioni insufficienti.

ART. 14 - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore, il personale impiegato e ogni soggetto coinvolto nell'esecuzione del servizio sono tenuti al rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai dati relativi alla salute e alla condizione degli utenti trasportati.

Le informazioni relative agli utenti, ai luoghi di prelievo e destinazione, alle condizioni personali o sanitarie, alle strutture frequentate e a ogni altro dato conosciuto in occasione dell'esecuzione del servizio dovranno essere trattate esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto e secondo le istruzioni dell'Azienda USL.

L'Appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato sia adeguatamente istruito sugli obblighi di riservatezza e che i dati siano trattati con modalità idonee a prevenirne la diffusione, comunicazione non autorizzata, perdita, alterazione o accesso indebito.

L'eventuale utilizzo di strumenti digitali per registri, reportistica, comunicazioni operative o gestione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto dei principi di sicurezza, minimizzazione, tracciabilità e riservatezza.

Eventuali violazioni o incidenti relativi ai dati personali dovranno essere comunicati tempestivamente all'Azienda USL, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dalle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante.